



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro

Prof. Avv. A. Scotti – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro

Prof. Dott. P. Esposito - Membro

Relatore: Prof. Avv. A. Scotti

nella seduta del 27 luglio 2023, in relazione al ricorso n. 9343, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario per la violazione degli obblighi di condotta nell'esecuzione del contratto di amministrazione e custodia titoli, in occasione di una offerta pubblica di acquisto lanciata dall'emittente di titoli presenti nel suo portafoglio. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 6 maggio 2022, cui l'intermediario ha dato riscontro in data 27 giugno 2022 in modo ritenuto insoddisfacente, il ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

L'istante espone che, in data 27 aprile 2022, aveva ricevuto una comunicazione a mezzo mail dall'intermediario qui convenuto, che lo informava del lancio di una offerta pubblica di acquisto su azioni NVIDIA Corp (limitata a un massimo di n. 215.000 azioni, tanto da poter essere definita mini-OPA), di cui deteneva un pacchetto nel proprio dossier titoli; così, il successivo 23 maggio 2022, egli si era, quindi, recato presso la filiale dell'intermediario depositario dei titoli con l'intendimento di aderire a tale mini-OPA - la cui scadenza era fissata per il 27 maggio 2022 - apportando all'offerta le n. 60 azioni detenute, al prezzo di 210,00 USD. Ebbene, a seguito di ripetuti successivi contatti telefonici con l'intermediario, solo il 1° giugno 2022 gli veniva riferito che la sua adesione all'OPA aveva avuto esito positivo e che, quindi, avrebbe dovuto solo attendere il pagamento del corrispettivo. Tuttavia, da un comunicato stampa rinvenuto sul sito internet dell'emittente, apprendeva che l'OPA era stata, in realtà, ritirata il giorno stesso della sua scadenza; di conseguenza, si rivolgeva all'intermediario chiedendo la restituzione delle azioni per avere la possibilità di disporne. L'intermediario, però, adempiva alla sua richiesta solo il 6 giugno 2022, determinando, a causa del suo ritardo, una perdita a suo carico, dal momento che le quotazioni delle azioni in questione avevano subito un crollo, sino a 140,00 USD.

Ciò premesso, il ricorrente deduce che la resistente ha violato i suoi obblighi, fornendo una informazione incompleta sulle condizioni dell'OPA - il cui mancato avveramento aveva determinato l'inefficacia dell'offerta dell'emittente - che lo avrebbe diversamente indotto a non aderire, nonché contesta il ritardo con il quale l'intermediario ha provveduto alla restituzione dei titoli.

Sulla base di tale prospettazione, il ricorrente chiede all'Arbitro il risarcimento del *«danno subito [di] circa 5.000,00 euro, [... in quanto, se fosse stato informato, avrebbe] venduto [... le 60 azioni] a [il prezzo di euro] 196 realizzando un guadagno o plusvalenza di circa 1300 dollari e [... avrebbe potuto ricomprare] le stesse azioni a [il prezzo di euro] 160 [... e] realizzato ancora circa 1.500 dollari».*

3. L'intermediario si è regolarmente costituito chiedendo di rigettare il ricorso.

Preliminarmente, la resistente tratteggia il profilo del ricorrente per come risultante dai questionari somministrati a tale fine, che evidenzia la sua prassi di informarsi

«quotidianamente sull'andamento dei mercati finanziari», la sua ottima conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, tale da vedersi attribuire il profilo “Massimo” quanto a conoscenze ed esperienza; e sottolinea, a tal riguardo, che lo stesso cliente, nel reclamo, si è qualificato come “trader professionista”.

Nel merito delle contestazioni sollevate nei propri confronti, l'intermediario precisa che la comunicazione inviata al cliente il 27 aprile 2022 conteneva le principali caratteristiche dell'operazione in questione. In particolare, era specificato che: *i)* l'operazione avrebbe riguardato un massimo di n. 215.000 azioni – motivo per cui si trattava di mini-OPA e non di OPA totalitaria; *ii)* in caso di adesioni per un quantitativo complessivo superiore, l'offerente avrebbe potuto accettare solo in parte il quantitativo presentato in adesione; *iii)* la società offerente si riservava il diritto di accettare o meno le offerte; *iv)* le adesioni sarebbero state irrevocabili (circostanza ribadita anche nella disposizione di adesione del 23 maggio 2022). Inoltre, nel momento in cui il ricorrente aveva comunicato l'adesione all'OPA, era a conoscenza che il prezzo scambiato dalle azioni sul mercato era evidentemente inferiore al prezzo dell'offerta e che, quindi, era possibile che l'operazione non andasse, in tutto o in parte, a buon fine. Per quanto riguarda gli altri contenuti dell'offerta – in particolare, le condizioni poste dall'emittente – l'intermediario rileva la disponibilità delle relative informazioni sul sito internet, delle quali il ricorrente aveva avuto conoscenza, avendole discusse con i consulenti della resistente.

L'intermediario, quindi, eccepisce di non essere incorso in alcun ritardo nella restituzione delle azioni, atteso che la comunicazione ufficiale della rinuncia dell'offerente alle azioni date in adesione era pervenuta solo nel pomeriggio del 1° giugno 2022 tramite un «messaggio di rete»; in considerazione di ciò, e dei tempi tecnici necessari per le dovute verifiche, non si può ritenere tardivo lo svincolo delle azioni, avvenuto il 6 giugno 2022. Peraltro, la resistente segnala che il ricorrente ha preferito mantenere in portafoglio le azioni fino al 21 luglio 2022, assumendosi così tutte le conseguenze del loro negativo andamento.

4. Il ricorrente ha trasmesso le proprie deduzioni integrative con modalità difformi da quelle prescritte dall'art. 11, comma 1-*bis*, del Regolamento ACF; dopo avere

brevemente e ritualmente compilato l'apposito box dedicato (Sezione "E) LE DEDUZIONI") del modulo disponibile nel sistema informatico dell'ACF ("unica modalità utilizzabile per veicolare i contenuti delle deduzioni integrative"), egli ha allegato, infatti, un separato documento illustrativo del merito delle repliche. Di conseguenza, stante il richiamato vincolo regolamentare, di quest'ultimo documento il Collegio non può tenere conto, risultando altresì parimenti irrilevanti le repliche dell'intermediario, pur avendo egli provveduto al relativo regolare deposito.

DIRITTO

1. Il ricorso, esaminate le posizioni delle parti nei termini sopra specificati, non può dirsi meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Le contestazioni del ricorrente hanno ad oggetto due ordini di profili: le asserite carenze informative sui contenuti dell'OPA, che gli avrebbero impedito di assumere una decisione consapevole sull'adesione o meno all'offerta, e il ritardo nello svincolo delle azioni, dopo che la stessa OPA era stata ritirata dal proponente, il che avrebbe ostacolato una tempestiva dismissione dei titoli stessi.

2. Per quanto riguarda la prima questione, preliminarmente occorre prendere posizione sull'estensione degli obblighi dell'intermediario previsti dall'art. 1838 c.c. Come noto, tale disposizione prevede che l'intermediario che detiene in deposito titoli in amministrazione, oltre a custodire i titoli, esigerne gli interessi e i dividendi, nonché curare le riscossioni per conto del depositante, deve *provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli*. Sul tema, quest'Arbitro si è già pronunciato, precisando che l'intermediario ha il dovere di informare il depositante delle vicende che interessano la struttura finanziaria dell'emittente i titoli oggetto di deposito e che implicano operazioni aventi ad oggetto questi ultimi, come ad esempio offerte sui titoli anche ove non assistite da prospetto ovvero operazioni di riacquisto di titoli da parte dell'emittente. In tali casi, l'intermediario è, dunque, tenuto a comunicare tutte le informazioni utili affinché il depositante possa assumere in piena autonomia e consapevolezza le proprie scelte di investimento.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che l'intermediario, con la comunicazione a mezzo mail del 27 aprile 2022, informava il ricorrente del lancio dell'OPA e del relativo prezzo, specificando il limite massimo di azioni oggetto dell'offerta, con la conseguenza che questa, in caso di adesioni elevate, avrebbe potuto essere soggetta a riparto e, quindi, il quantitativo presentato in adesione avrebbe potuto essere accettato dalla società solo parzialmente. Era indicato, inoltre, che l'esito, in particolare la percentuale di accettazione, sarebbe stato noto «*solo alla chiusura del periodo di adesione*»; in ogni caso, era anche precisato che la società proponente si riservava il diritto di accettare o meno le offerte e che le eventuali adesioni all'offerta erano da intendersi irrevocabili. Ora, come lamentato dal ricorrente, non era effettivamente specificato che l'offerta era soggetta alla duplice condizione del raggiungimento sul mercato del prezzo di offerta e dell'ottenimento di un finanziamento per coprire i costi dell'offerta. Tuttavia, in casi analoghi, questo Collegio ha già avuto modo di affermare che l'intermediario è sì obbligato a informare il cliente della possibilità di aderire ad un'offerta pubblica di scambio relativa a titoli in custodia e dei termini per aderirvi, ma un tale obbligo, tuttavia, non si estende fino a dover anche esplicitare le disposizioni e le modalità concrete di adesione all'offerta, rimanendo a carico del depositante l'onere di informarsi sulle modalità operative necessarie per l'esercizio dei propri diritti (decisione n. 5412 del 16 maggio 2022).

3. Per quanto riguarda, poi, il tempo occorso per lo svincolo delle azioni, deve rilevarsi, in primo luogo, l'irrilevanza della difesa dell'intermediario sul punto, laddove imputa alla banca depositaria la responsabilità del ritardo, alla luce del principio sancito nell'art. 1228 c.c. che chiama a rispondere il debitore anche degli atti e delle omissioni compiute dai soggetti dei quali si avvale per l'adempimento della prestazione; in ogni caso, lascia quantomeno perplessi la circostanza che siano stati necessari cinque giorni per rendere nuovamente disponibili le azioni nel deposito titoli del ricorrente dopo la comunicazione della depositaria del ritiro dell'OPA, il che, in mancanza di elementi di segno opposto, è elemento che radica la responsabilità dell'intermediario.

Pur a ciò avuto riguardo, ciò che non consente a questo Collegio di conclusivamente determinarsi nel senso auspicato da parte attorea è che non vi è, tuttavia, idonea prova del danno lamentato.

Infatti, il ricorrente sostiene che avrebbe potuto vendere le azioni ad un prezzo tale da consentirgli un profitto, per poi poterle anche ricomprare a un prezzo inferiore a quello di vendita, incrementando così ulteriormente il margine di lucro. Si tratta, tuttavia, di una ipotesi operativa che ha il difetto di essere elaborata ora per allora, né il ricorrente ha fornito idonee evidenze che avrebbe effettivamente osservato la strategia e la tempistica esecutiva delineate in questa sede, essendo anzi significativo, in senso opposto, il fatto che egli risulta aver ceduto il pacchetto azionario solo a distanza di quaranta giorni circa dalla riottenuta disponibilità, assumendo consapevolmente il rischio di una congiunturale perdita di valore dei titoli. Non da ultimo, va infatti rilevato che l'odierno ricorrente è investitore esperto e, per sua stessa prospettazione, aduso a porre in essere in prima persona una movimentazione decisamente intensa del portafoglio.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi